

In evidenza



Notizie *Flash*

Iva: ecco i modelli per la dichiarazione del 2011



Focus di pratica professionale

Tregua sulle sanzioni per compensazioni in presenza di ruoli scaduti



Accertamento e Verifiche

La possibilità di ravvedere la nuova comunicazione delle operazioni con soggetti "*black list*"

Sommario



Notizie Flash

- Compensazioni su ruoli scaduti: nessuna sanzione fino all'emanazione del DM pag.4
- Approvati i modelli 770/2011 Ordinario e Semplificato pag.4
- *On line* il modello 730/2011 pag.4
- Iva: ecco i modelli per la dichiarazione del 2011 pag.5
- Ok definitivo al Cud 2011 pag.5
- Imposta sostitutiva per il *leasing* immobiliare: approvate le specifiche tecniche pag.5
- Approvato il modello di comunicazione annuale dati Iva con le relative istruzioni pag.6
- Rimborsi Iva e contribuenti virtuosi: i termini per presentare l'autocertificazione pag.6
- Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia pag.6
- Fabbricati rurali, sono esenti Ici quelli delle categorie A/6 e D/10 pag.6
- Illegittimo l'accertamento basato sugli studi di settore senza preventiva ispezione pag.6
- I beni strumentali utilizzati dell'imprenditore sono sempre "relativi all'impresa" pag.7
- Truffa e frode fiscale: non c'è concorso pag.7
- Aggiornamento *software* compilazione e controllo F24 pag.7
- Accertato il cambio delle valute estere per il mese di dicembre 2010 pag.7



Focus di pratica professionale

- [Tregua sulle sanzioni per compensazioni in presenza di ruoli scaduti](#) pag.8
- [La dichiarazione integrativa per fruire o rinunciare alla Tremonti-fer](#) pag.11
- [Gli effetti della nuova misura del tasso di interesse legale all'1,5% a partire dall'1 gennaio 2011](#) pag.16
- [Le opportunità di FondoProfessioni: i finanziamenti per i dipendenti dello studio](#) pag.21



Accertamento e Verifiche

- [La possibilità di ravvedere la nuova comunicazione delle operazioni con soggetti "black list"](#) pag.23



Fisco e Estero

- [I dividendi “indirettamente” distribuiti da soggetti residenti in Paesi “black list”](#)

pag.29



Scadenzario

- [Principali scadenze dall'1 al 15 febbraio 2011](#)

pag.35

 **MASTER BREVE**
EDIZIONE 12°

3 INCONTRI 2011

FEBBRAIO
MARZO
APRILE

- **La gestione delle liti con il fisco e gli strumenti di difesa 2011**
- **L'aggiornamento professionale e la pianificazione fiscale 2011**

**AGGIORNATO
CON GLI ULTIMI
INTERVENTI
LEGISLATIVI**

ATTRIBUISCE 21 CREDITI FORMATIVI

SCARICA LA BROCHURE



Notizie flash

MANOVRA CORRETTIVA

Compensazioni su ruoli scaduti: nessuna sanzione fino all'emanazione del DM

L'Agenzia delle Entrate, con un **comunicato** del **14 gennaio**, ha chiarito che le compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a €1.500 (art.31, co.1 del D.L. n.78/10), non sono sanzionabili fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne disciplina le modalità, a condizione che l'operazione di compensazione non vada a intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti. Pertanto, tenuto conto che, allo stato, il contribuente titolare di crediti erariali - cui non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l'intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento - si trova in una condizione obiettiva di impossibilità di esercitare pienamente il diritto di pagare questo debito anche mediante compensazione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che tale ultima condizione configuri una circostanza che incide direttamente sui presupposti per l'applicazione della sanzione. Di conseguenza, fino all'emanazione del decreto non si ritengono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti.

Si veda l'approfondimento a pag.8.

[Agenzia Entrate
comunicato
14/01/11](#)



DICHIARAZIONI E MODULISTICA

Approvati i modelli 770/2011 Ordinario e Semplificato

Con due **provvedimenti** del **17 gennaio**, sono stati approvati i modelli definitivi del 770/2011 Ordinario e Semplificato, con le relative istruzioni per la compilazione.

770/2011 Ordinario. Tra le principali modifiche del modello Ordinario si segnala l'aggiunta di una colonna *ad hoc* nella sezione IV del quadro SX, che va compilata dagli intermediari che hanno ricevuto la dichiarazione riservata per lo scudo fiscale e che serve per distinguere i versamenti delle imposte sostitutive del 7% sul valore delle attività rimpatriate e regolarizzate da quelle del 5 e del 6%.

770/2011 Semplificato. Tra le novità, si segnala il prospetto SY, che permette di gestire sia le somme derivanti dai bonifici effettuati per lavori che danno diritto alle detrazioni del 36% (ristrutturazioni edilizie) e del 55% (riqualificazione energetica), sulle quali banche e Poste hanno effettuato una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta dovuta dai beneficiari, sia quelle liquidate in seguito a procedure di pignoramento presso terzi.

[Agenzia Entrate
provvedimenti e
modulistica
17/01/11
Sito Web](#)





On line il modello 730/2011


È approvato in via definitiva con **provvedimento** del **17 gennaio** e pubblicato sul sito delle Entrate, il **modello 730/2011** che lavoratori dipendenti e pensionati dovranno utilizzare per dichiarare i redditi 2010. Si segnala, nel quadro B, la colonna riservata all'opzione per l'applicazione della cedolare secca sugli affitti degli immobili situati nella provincia dell'Aquila. Si tratta dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, nella misura del 20%, per il reddito derivante dalle locazioni di immobili ad uso abitativo regolate da contratti stipulati tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione e alle particolari condizioni previste dagli accordi definiti, in sede locale, tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. Via libera, all'interno del quadro F, anche alla sezione *ad hoc* per recuperare il credito derivante dall'assoggettamento a imposta sostitutiva dei compensi erogati per gli incrementi di produttività o per lavoro straordinario negli anni 2008 e 2009.

[Agenzia Entrate
provvedimento e
modulistica
17/01/11
Sito Web](#)



<p>Agenzia Entrate provvedimento e modulistica</p> <p>bozza specifiche tecniche 17/01/11 Sito Web</p> 	<p>Iva: ecco i modelli per la dichiarazione del 2011</p> <p>L'Iva 2011 e il modello base; il 74-<i>bis</i> e quello con il prospetto delle liquidazioni periodiche, riservato all'ente o società controllante del gruppo Iva, sono le nuove dichiarazioni Iva da utilizzare quest'anno. Tra le novità, la soppressione del modello VR, utilizzato fino all'anno scorso per chiedere il rimborso del credito Iva annuale che emergeva in dichiarazione. Dal 1° febbraio 2011, i contribuenti Iva potranno chiedere il rimborso direttamente quando compilano la dichiarazione annuale, che contiene il nuovo modello VR, senza dover presentare alcun modello cartaceo all'agente della riscossione. Stesso discorso vale anche per gli enti o società controllanti di un gruppo Iva, che richiederanno il rimborso del credito di gruppo sempre tramite la dichiarazione annuale. I modelli si adeguano, inoltre, alle nuove regole sulla tassazione delle prestazioni di servizi introdotte dalle ultime norme (D.Lgs. n.18/10). Inoltre, è stata pubblicata sul sito <i>web</i> delle Entrate la bozza delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli Iva 2011 e Iva Base 2011.</p>
<p>Agenzia Entrate provvedimento e modulistica 17/01/11 Sito Web</p> 	<p>Ok definitivo al Cud 2011</p> <p>Il Cud 2011, approvato con provvedimento direttoriale del 17 gennaio, è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. La certificazione unica dei redditi, riferita all'anno d'imposta 2010, dovrà essere consegnata al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o enti pensionistici entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati o entro dodici giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Tra le novità, nella parte dedicata ai dati fiscali trova spazio la misura contenuta nell'ultima Manovra correttiva (D.L. n. 78/10), che prevede l'applicazione dell'aliquota addizionale del 10% sui compensi erogati in forma di <i>stock option</i> che superano il triplo della parte fissa delle retribuzioni. Spuntano poi nuovi campi dedicati alla tassazione del lavoro notturno e torna anche in questo nuovo modello l'agevolazione fiscale dedicata al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.</p>

LEASING

<p>Agenzia Entrate provvedimento 14/01/11</p> 	<p>Imposta sostitutiva per il <i>leasing</i> immobiliare: approvate le specifiche tecniche</p> <p>Con provvedimento delle Entrate del 14 gennaio sono state fissate le modalità, con le relative specifiche tecniche, previste per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta sui contratti di <i>leasing</i> immobiliare in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011. Con lo stesso provvedimento sono state, inoltre, approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di cessione (modello "CDC"), di risoluzione e di proroga di contratti di locazione, o affitto, già registrati alla data del 1° luglio 2010. In particolare, le parti contraenti dei contratti di locazione finanziaria già in essere al 1° gennaio 2011, e aventi ad oggetto immobili, sono tenute, entro il 31 marzo 2011, al versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastali. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia. Riguardo l'attivazione della procedura telematica, per la comunicazione dei dati catastali e per il versamento della nuova imposta sostitutiva, la data d'avvio sarà stabilita con un successivo Provvedimento del direttore.</p>
---	--

IVA

[Agenzia Entrate
provvedimento
17/01/11](#)



Approvato il modello di comunicazione annuale dati Iva con le relative istruzioni

Con **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate del **17 gennaio** vengono approvati il **modello** di comunicazione annuale dati Iva e le relative **istruzioni**, da utilizzare per l'indicazione dei dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell'anno solare precedente a quello di presentazione - in applicazione dell'art. 8-bis del DPR n. 322/98 - e da inviare entro il mese di febbraio. Il nuovo modello si è reso necessario a seguito delle modifiche normative che riguardano principalmente l'introduzione di nuovi criteri per l'individuazione del luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, comprese quelle rese in ambito comunitario, disciplinate dai nuovi artt. 7-ter e seguenti del DPR n. 633/72.

[R.M.
14/01/11
n.9](#)



Rimborsi Iva e contribuenti virtuosi: i termini per presentare l'autocertificazione

I soggetti "virtuosi" restano esonerati dalla prestazione delle garanzie previste per l'erogazione dei rimborsi Iva (art.38-bis, co.7, DPR n.633/72), anche nel caso in cui la presentazione della dichiarazione sostitutiva non venga prodotta contestualmente all'istanza di rimborso ma successivamente, purché sia in ogni caso prodotta durante la fase istruttoria. Lo precisa la **risoluzione n.9/E del 14 gennaio**.

AGEVOLAZIONI – INCENTIVI – FINANZIAMENTI

[Legge
30/12/10
n.238
G.U.
13/01/11 n.9](#)



Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia

Sulla **Gazzetta Ufficiale n.9 del 13 gennaio 2010** è stata pubblicata la **Legge del 30 dicembre 2010 n.238**, in vigore dal 28 gennaio 2011. Il beneficio fiscale consiste in una riduzione della base imponibile ai fini Irpef del reddito da lavoro dipendente, d'impresa e autonomo, nella misura dell'80% per le donne e del 70% per gli uomini. La riduzione della base imponibile viene riconosciuta fino al periodo d'imposta in corso al 2013. Con appositi decreti attuativi verranno definiti i soggetti beneficiari e le modalità con cui devono essere fatte le ritenute per i lavoratori dipendenti ammessi al beneficio fiscale.

ICI

[Camera Deputati
risposta
interrogazione
19/01/11
n.5-04067](#)



Fabbricati rurali, sono esenti Ici quelli delle categorie A/6 e D/10

La ruralità può essere riconosciuta solo qualora i fabbricati rurali siano accatastati nella categoria A/6 ovvero D/10, a seconda che siano rispettivamente abitativi o strumentali all'esercizio dell'attività agricola. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la risposta all'**interrogazione n.5-04067 del 19 gennaio**, ha così confermato l'orientamento della giurisprudenza delle Cassazione sulla rilevanza che la categoria catastale assume per la qualificazione dei fabbricati rurali e la relativa applicazione dell'Ici (sentenze n.18565/09; n.18570/09; n.20867/10).


CONTENZIOSO TRIBUTARIO


[Cassazione
sentenza
20/01/11
n.1213](#)




Illegittimo l'accertamento basato sugli studi di settore senza preventiva ispezione

È illegittimo l'accertamento del reddito di uno studio professionale, che ha aderito al regime di contabilità ordinaria, basato esclusivamente sugli studi di settore, senza la preventiva ispezione del Fisco, che certifichi l'inattendibilità dei documenti. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione che, con la **sentenza n.1213 del 20 gennaio 2011**, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.


<p>Cassazione sentenza 14/01/11 n.772</p> 	<p>I beni strumentali utilizzati dell'imprenditore sono sempre "relativi all'impresa"</p> <p>Gli immobili relativi ad imprese individuali commerciali, aventi carattere strumentale ed utilizzati dal possessore / imprenditore esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, sono "relativi all'impresa", a prescindere dalla loro iscrizione nei registri d'inventario o dei beni ammortizzabili. Solo per i fabbricati inutilizzati o locati a terzi, la legge stabilisce l'inserimento nell'impresa individuale a condizione che essi siano annotati in inventario (oltre al fatto che si tratti di beni strumentali "per natura", cioè per categoria catastale). Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza n.772 del 14 gennaio 2011. Pertanto, l'imprenditore deve assoggettare a tassazione, come redditi d'impresa, le plusvalenze realizzate (anche alla cessazione dell'attività) sui beni strumentali direttamente utilizzati, anche se non annotati tra i beni ammortizzabili.</p>
---	---

<p>Cassazione Penale SSUU sentenza 19/01/11 n.1235</p> 	<p>Truffa e frode fiscale: non c'è concorso</p> <p>I reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture o di emissione di false fatture (di cui agli artt. 2 e 8 del D.Lgs. n.74/00) sono speciali rispetto al delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art.640, co.2 n.1 c.p.), con la conseguenza che è esclusa la possibilità di applicare la sanzione più severa derivante dal concorso tra i due reati. Il cumulo delle sanzioni è previsto, invece, nel caso che dalla frode derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, come nel caso di un ottenimento di finanziamenti pubblici. Lo statuiscono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.1235, depositata il 19 gennaio 2011.</p>
--	---

AGGIORNAMENTO SOFTWARE

<p>Agenzia Entrate software Sito Web</p> 	<p>Aggiornamento software compilazione e controllo F24</p> <p>Sono disponibili sul sito <i>web</i> delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la versione 2.3.7 del 14/01/11 del <i>software</i> di compilazione del modello F24; (Percorso: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home - Cosa devi fare - Versare - F24 - Compilazione e invio - <i>software</i> di compilazione) - la versione 2.2.3 del 14/01/11 della procedura di controllo dei modelli F24 telematici; (Percorso: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home - Cosa devi fare - Versare - F24 - Compilazione e invio - procedura di controllo)
---	--

ADEMPIMENTI

<p>Agenzia Entrate provvedimento 19/01/11 Sito Web 20/01/11</p> 	<p>Accertato il cambio delle valute estere per il mese di dicembre 2010</p> <p>Con provvedimento del 19 gennaio, pubblicato sul proprio sito <i>web</i> il 20/01/11, ai sensi dell'art.1, co.361, della L. n.244/07, l'Agenzia delle Entrate ha accertato il cambio delle valute estere per il mese di dicembre 2010, ai sensi dell'art.110, co.9 del Tuir.</p>
---	---



Accedi all' Area Riservata

 E_mail

Le ricordiamo che all'interno dell'Area riservata è attivo il **nuovo servizio dedicato agli Abbonati** che desiderano offrire suggerimenti, casi di studio e idee su argomenti da approfondire. Gli spunti più interessanti saranno oggetto di discussione nel nostro Comitato scientifico e sviluppati nei prossimi numeri.



Tregua sulle sanzioni per compensazioni in presenza di ruoli scaduti

L'Agenzia delle Entrate, con il [comunicato](#) pubblicato il 14 gennaio scorso, ha ratificato il rinvio della piena operatività delle disposizioni che prevedono la "stretta" sulle compensazioni scattata a partire dal 1° gennaio 2011 in presenza di ruoli scaduti. Infatti, dal momento che ancora non è stato adottato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel quale dovranno essere previste le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali con eventuali crediti relativi alle stesse imposte, né tanto meno è stato fornito alcun chiarimento sui numerosi interrogativi circa la concreta applicazione della disposizione in oggetto, l'Agenzia non ha potuto fare altro che sospendere parzialmente quanto disposto dall'art.31 del D.L. n.78/10.

Il divieto di compensazioni in presenza di ruoli scaduti

Prima di entrare nel merito del contenuto del comunicato del 14 gennaio 2011, è opportuno riepilogare brevemente quanto previsto dall'art. 31 del D.L. n. 78/10.

A partire dal 1° gennaio 2011 è stata prevista l'impossibilità di procedere a compensazioni¹ di crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare **superiore ad €1.500**, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

I debiti iscritti a ruolo cui la norma si riferisce sono quelli erariali, compresi i relativi accessori. Il mancato rispetto della disposizione comporta una sanzione pari al 50% del minore importo tra quello iscritto a ruolo e quello effettivamente compensato.

La stessa norma stabilisce, comunque, la possibilità di procedere al pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione di eventuali crediti relativi alle stesse imposte; le modalità per procedere a tali compensazioni sono previste con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (provvedimento che, come già anticipato, ancora non è stato pubblicato). La formulazione della norma lascia spazio a numerose incertezze e pertanto si è in attesa della pubblicazione di una Circolare esplicativa, che pare essere in via di stesura.

⇒ I dubbi applicativi


Numerose sono le questioni dubbie per le quali ci si aspetta la trattazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Di seguito si fornisce un elenco di quelle maggiormente rilevanti²:

tipologia delle compensazioni rilevanti	⇒	verticale/orizzontale
definizione dell'ambito delle imposte erariali	⇒	ad es.: Irap?
definizione di "debiti iscritti a ruolo e relativi accessori", nella determinazione della soglia di €1.500	⇒	aggi riscossione? spese di notifica?

¹ Trattasi delle compensazioni di cui all'art. 17, co. 1, D.Lgs. n.241/97.

² Per una analisi più dettagliata si veda S.Pellegrino e G.Valcarenghi "Percorso ad ostacoli per le compensazioni del 2011", in La Circolare Tributaria n.2/11, pag.14.



Il comunicato del 14 gennaio 2011

Con il comunicato in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha essenzialmente:


1. chiarito in via definitiva che la presenza di un ruolo scaduto (o, evidentemente, più ruoli scaduti considerati cumulativamente), per importo superiore ad €1.500, determina il divieto di compensazione dell’intero eventuale credito, e non un divieto di compensazione limitato all’ammontare del debito da pagare;
2. confermato che la possibilità di utilizzare il credito per pagare il ruolo decorrerà solo a partire dalla data di emanazione del D.M. che ne stabilirà le modalità;
3. rese possibili le compensazioni, pur in presenza di ruoli scaduti, senza l’applicazione della sanzioni previste, posto che il credito residuo (post compensazione) sia almeno pari all’importo del ruolo scaduto, fino all’emanazione del decreto di cui al punto precedente;
4. confermato, seppur implicitamente, che il divieto opera indipendentemente dall’anno di formazione del credito ed indipendentemente dall’anno in cui il ruolo è scaduto.

Con riferimento al primo punto, in linea con quanto anticipato in occasione del Forum indetto da Italia Oggi, l’Agenzia ha pertanto confermato la linea dura:

📌 in presenza di ruoli scaduti di importo superiore ad € 1.500 non si può procedere all’effettuazione di compensazioni.

Ciò sta a significare, ad esempio, che nel caso in cui l’importo del ruolo scaduto sia notevolmente inferiore all’importo del credito compensabile, non si potrà utilizzare neanche una parte di tale credito finché non viene saldato il ruolo, nemmeno se il residuo “copre” l’importo del ruolo scaduto.

Tuttavia, dal momento che il citato art. 31 stabilisce la possibilità di pagare gli importi a ruolo mediante utilizzo del credito a disposizione, e dato che le modalità di tale compensazione non sono ancora state definite, l’Agenzia ha riconosciuto che **la piena operatività delle nuove regole è sospesa fino all’emanazione del citato decreto**. Ciò posto, si potranno effettuare compensazioni, pur in presenza di ruoli scaduti superiori ad €1.500, **a patto che si lasci “a presidio” del debito da ruolo un credito capiente**. In tale ipotesi non saranno comminate sanzioni.



Esempio 1

Importo credito Ires = € 70.000
Importo ruolo per Iva = € 10.000
Utilizzo credito Ires = € 50.000

Fino all'emanazione del decreto

compensazione possibile, no sanzioni (resta un credito di 20.000, capiente del debito del ruolo)

Dopo l'emanazione del decreto

compensazione non possibile, si sanzioni (€ 5.000, 50% del compensato)

Esempio 2

Importo credito Ires = € 70.000
Importo ruolo per Iva = € 10.000
Utilizzo credito Ires = € 65.000

Fino all'emanazione del decreto

compensazione possibile, si sanzioni (resta un credito di 5.000, non capiente del debito del ruolo; la sanzione ammonta ad € 2.500, 50% del credito compensato in eccesso)

Dopo l'emanazione del decreto

compensazione non possibile, si sanzioni (€ 5.000, 50% del ruolo)

Esclusi anche i curatori fallimentari

La rigida interpretazione fornita dalle Entrate determina anche un altro effetto. Il divieto di compensazioni opera anche in riferimento alle società soggette a **procedura fallimentare**. Nella sostanza, i crediti vantati dalla procedura non potranno essere utilizzati dal curatore per pagare debiti fiscali.

Ma vi è di più, il curatore non potrà nemmeno procedere all'effettuazione di compensazioni fino all'emanazione del decreto, e nemmeno procedere al pagamento di ruoli per sbloccare i crediti erariali a disposizione della procedura.

Le considerazioni sopra riportate trovano il loro fondamento nella *par condicio creditorum*, che, nel diritto fallimentare, costituisce un principio di carattere generale.

La stessa Agenzia delle Entrate, nel corso del Forum organizzato da Italia Oggi, non ha ritenuto di dover rispondere ad un quesito sull'applicazione della nuova disposizione nell'ambito della procedura di fallimento.



La dichiarazione integrativa per fruire o rinunciare alla Tremonti-ter

Premessa e termini della questione

Con la [R.M. n. 132/E del 20/12/10](#), l'Agenzia delle Entrate è intervenuta, rispondendo ad un'istanza di interpello, in merito alla possibilità di presentazione della dichiarazione integrativa al fine di poter fruire "a posteriori" della detassazione per investimenti agevolabili, di cui all'art. 5 del D.L. n. 78/09 (c.d. "Tremonti-ter")³.

In realtà, l'oggetto del citato documento di prassi è più ampio, in quanto si chiede se sia possibile correggere la dichiarazione dei redditi (quindi sia a favore del contribuente, sia a sfavore dello stesso), con riferimento agli effetti della possibile cumulabilità dell'agevolazione "Tremonti-ter" con altre agevolazioni di carattere non fiscale. In merito a tale aspetto, si segnala che, nonostante l'art.5 del D.L. n.78/09 non prevede alcuna preclusione in merito alla non cumulabilità della Tremonti-ter con altre agevolazioni, la [C.M. n.44/E/09](#), sancendo in linea di principio la cumulabilità con altre agevolazioni, ha sottolineato la possibile esistenza di altre norme che ne vietano il cumulo. A tale proposito, si segnala che la circolare Assonime n. 41/10, intervenendo a commento della R.M. n.132/E, pone immediatamente la questione per le imprese che operano nel settore dell'energia rinnovabile, per le quali è previsto il regime di incentivazione dei c.d. "certificati verdi", di cui al D.Lgs. n.79/99⁴. Tale regime, per espressa disposizione di legge, non è cumulabile con "altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata" (art.2, co.152, L. n.244/07). Pertanto, evidenzia Assonime, il dibattito è vivace sulla possibilità, per i soggetti che operano nel settore dell'energia rinnovabile, di cumulare il beneficio derivante dai certificati verdi con quello riveniente dalla Tremonti-ter, tenendo conto che tale ultima agevolazione è di carattere generale, e quindi fruibile anche dalle società del settore dell'energia rinnovabile.

I possibili comportamenti adottati dalle imprese

In considerazione dell'incertezza venutasi a creare sulla cumulabilità tra "Tremonti-ter" e "certificati verdi", il comportamento adottato dalle imprese interessate può essere stato duplice:

- il primo, più "prudentiale", consistente nella rinuncia all'agevolazione Tremonti-ter, confidando tuttavia sul possibile recupero futuro della Tremonti-ter tramite presentazione di una dichiarazione integrativa a favore (art. 2, co. 8-bis, del DPR n.322/98);
- il secondo, più "aggressivo", nel senso di fruire di entrambe le agevolazioni sin da subito, sul presupposto che il divieto di cumulo, previsto per i certificati verdi, riguarderebbe solo le misure selettive (aiuti di Stato) e non anche la Tremonti-ter che, come noto, è un incentivo di carattere generale. Laddove tale cumulabilità fosse

³ Come noto, la Tremonti-ter è un'agevolazione di carattere fiscale che permette alle imprese di escludere dalla base imponibile Ires o Irap (e non anche Irap), un ammontare pari al 50% del costo degli investimenti in determinati beni strumentali nuovi (di cui alla divisione 28 della Tabella ATECO). La detassazione riguarda gli investimenti effettuati nel periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010, e può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti stessi. Conseguentemente, non si può tener conto dell'agevolazione per il calcolo degli acconti.

⁴ Per completezza, si segnala che tale decreto prevede per i produttori di energia da fonti non rinnovabili, al fine di incentivare la produzione dell'energia stessa, l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale un quantitativo di energia prodotta da fonti rinnovabili in misura pari ad una quota percentuale dell'energia prodotta, o importata, da fonti non rinnovabili. In presenza di tale immissione di energia rinnovabile, alle imprese è riconosciuto un determinato numero di certificati verdi, che possono essere successivamente ceduti sul mercato, monetizzando in tal modo l'agevolazione, ovvero possono essere utilizzati in compensazione a scomputo di eventuali deficit di energia prodotta in futuro.

successivamente negata, tali imprese potrebbero successivamente presentare una dichiarazione integrativa a sfavore, rettificando *in peius* la dichiarazione riferita al periodo d'imposta in cui è stata fruita la Tremonti-*ter*.

Utilizzo della dichiarazione integrativa

Nella R.M. n. 132/E, come si vedrà meglio nel prosieguo del presente lavoro, l'Agenzia delle Entrate ha condiviso l'orientamento sopra esposto, rendendo legittimi entrambi i comportamenti adottati dalle imprese e consentendo, quindi, la possibilità di correggere in futuro, tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa "a favore" o "a sfavore", la dichiarazione stessa già presentata. In merito a tale possibilità, tuttavia, l'Agenzia precisa che la rettifica del modello di dichiarazione non può essere operata nell'ipotesi in cui si intenda esercitare nuovamente, e quindi a posteriori, l'opzione offerta dal Legislatore, posto che la precedente opzione si è manifestata meno favorevole⁵. Ed in tal senso, la rettifica del modello dichiarativo per effetto della Tremonti-*ter* è differente, in quanto l'obiettivo non è di modificare scelte più o meno favorevoli, bensì quello di correggere errori od omissioni nell'indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile.

Dichiarazione integrativa a "favore"

Dopo aver delineato i "confini" previsti dal Legislatore per la presentazione di una dichiarazione integrativa, è necessario ora analizzare il comportamento che debbono (o meglio possono) tenere le imprese che, prudenzialmente, hanno rinunciato alla fruizione della Tremonti-*ter*, temendone l'incumulabilità con l'incentivo dei c.d. "certificati verdi". Tali soggetti, laddove gli organi competenti affermino la cumulabilità della Tremonti-*ter* con altri benefici non fiscali, possono fruire della detassazione di cui all'art. 5 del D.L. n.78/09, presentando:

- una dichiarazione integrativa a "favore", ai sensi dell'art.2, co.8-*bis*, del DPR n.322/98, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in cui la detassazione (variazione in diminuzione nell'ambito del reddito d'impresa) avrebbe dovuto essere fruita⁶;
- decorso il suddetto termine, un'istanza di rimborso, ai sensi dell'art.38 del DPR n.602/73, entro quarantotto mesi decorrenti dal termine del versamento del saldo del periodo d'imposta di competenza dell'agevolazione. In caso di silenzio-rifiuto, è possibile presentare ricorso presso la Commissione tributaria.

La posizione espressa dall'Agenzia offre lo spunto per alcune considerazioni in merito all'individuazione degli errori od omissioni che sono emendabili tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore. Il comma 8-*bis* dell'art.2 del DPR n.322/98 stabilisce che gli "errori" o le "omissioni" rettificabili sono quelle che abbiano determinato l'indicazione:

- di un maggior reddito (o di un maggior imponibile);
- ovvero, di un maggior debito d'imposta;
- ovvero, di un minor credito.

Gli errori rettificabili possono essere di qualsiasi tipologia (di diritto, materiali, di calcolo, ecc.), e nella dichiarazione integrativa possono essere aggiunte detrazioni o deduzioni per spese sostenute, detrazioni o crediti d'imposta spettanti, ovvero ritenute o acconti non scomputati. Inoltre, possono essere integrate anche dichiarazioni che presentano una perdita, mediante l'esposizione (nella dichiarazione integrativa) di una perdita di maggiore ammontare.

⁵ In tal senso, nella R.M. n. 132/E è richiamata la sentenza della Cass., sent. n.25056/06.

⁶ In pratica, in caso di investimenti agevolabili effettuati nel periodo d'imposta 2009 (dal 1° luglio al 31 dicembre 2009), la dichiarazione integrativa deve essere presentata entro il 30/09/11, in quanto l'agevolazione poteva essere fruita nel modello Unico 2010. Per gli investimenti effettuati nel 2010 (fino al 30 giugno), l'agevolazione sarà fruita nel modello Unico 2011, in scadenza il prossimo 30 settembre 2011, ed in tale sede presumibilmente sarà chiarita definitivamente la questione della cumulabilità.

L'Agenzia delle Entrate, in passato, ha precisato che:

- la dichiarazione integrativa a favore, di cui all'art.2, co. 8-*bis*, del DPR n.322/98, può essere utilizzata anche per regolarizzare l'omessa o incompleta compilazione del quadro EC del modello Unico, relativo al prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi (C.M. n. 6/E/06);
- dalle ipotesi di errori ed omissioni regolarizzabili, si deve tenere ben distinto il “*mero ripensamento sull'indicazione di precise scelte già operate da parte del contribuente in sede di dichiarazione*” (R.M. n.325/E/02)⁷. In tale documento di prassi, in particolare, si precisa che tali opzioni non possono essere rettifiche se non in presenza di dolo, violenza o errore, in quanto detto errore deve possedere i requisiti della rilevanza e dell'essenzialità, e non può riguardare le motivazioni che stanno alla base della scelta, ossia le finalità che hanno indotto il contribuente a porre in essere un determinato comportamento.

Sul tema dell'emendabilità della dichiarazione da parte del contribuente, si deve segnalare che, con la [sentenza n. 15063/02](#), la Corte di Cassazione a sezioni unite, ha precisato che, in linea di principio, la possibilità di emendare e ritrattare, in tutto o in parte, riguarda:

“ogni dichiarazione dei redditi che risulti, comunque, frutto di un errore del dichiarante nella relativa redazione, sia tale errore testuale o extratestuale, di fatto o di diritto, quando da essa possa derivare l'assoggettamento del dichiarante medesimo ad oneri contributivi diversi, e più gravosi, di quelli che per legge devono restare a suo carico. Pertanto, nel momento in cui il contribuente viene a conoscenza (o valuta in modo corretto rispetto all'approccio iniziale) di nuovi elementi, potrà emendare la dichiarazione originariamente presentata”.

Tale posizione si poggia, secondo la Cassazione, sulla base delle seguenti considerazioni:

- la dichiarazione dei redditi ha natura di atto negoziale e, come tale, modificabile in relazione all'acquisizione di nuovi elementi;
- non sarebbe compatibile con i principi costituzionali (in particolare con l'art. 53 della Costituzione), un sistema legislativo che, negando alla radice la rettificabilità della dichiarazione, sottoponga il contribuente ad un prelievo fiscale indebito.

Dichiarazione integrativa a “sfavore”

Come anticipato nei precedenti paragrafi, il contribuente può aver adottato un comportamento più “aggressivo”, avvalendosi (anche) della Tremonti-*ter* nel periodo d'imposta di competenza, e quindi nel modello Unico riferito al periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti agevolabili. In tal caso, laddove venisse negata la cumulabilità con altre agevolazioni (certificati verdi, ad esempio), è possibile far venir meno gli effetti della deduzione operata in precedenza:

- presentando una dichiarazione integrativa a “sfavore”, ai sensi dell'art. 2, co. 8, del DPR n.322/98, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria;
- pagando la maggiore imposta dovuta, oltre ad interessi e sanzioni⁸, ferma restando la possibilità di ricorrere, in presenza dei presupposti, al ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97.⁹

⁷ Nel caso di specie, il contribuente non aveva indicato nel modello Unico la rateizzazione (in un massimo di cinque anni) di una plusvalenza di cui all'art.86 del Tuir, relativa alla cessione di un bene ammortizzabile detenuto da almeno tre anni, ed intendeva “sanare” tale omissione tramite presentazione di una dichiarazione integrativa a favore.

⁸ In merito alle sanzioni, Assonime, nella circolare n. 41/2010, correttamente fa notare che nella R.M. n. 132/E, l'Agenzia si riferisce alla sanzione per omesso, infedele o tardivo versamento, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97. Il termine “infedele” sembrerebbe un refuso, posto che il richiamato art. 13 non si riferisce ad alcuna fattispecie di infedeltà, bensì ad omessi o tardivi versamenti. D'altro canto, nel caso di specie, il contribuente non compie alcuna “infedeltà”, ma rinuncia ad una deduzione per motivi extra fiscali.

⁹ Per completezza, si ricorda che la Legge di stabilità 2011 (Legge n. 220/2010), ha innalzato il costo del ravvedimento operoso, in relazione alle violazioni commesse dal 1° febbraio 2011.


L'applicazione delle sanzioni ed il ravvedimento operoso

L'articolo 2, co. 8, del DPR n.322/98, consente l'integrazione della dichiarazione, facendo salva l'applicazione delle sanzioni. In particolare, tali sanzioni sono quelle previste dalle seguenti disposizioni:

artt. 1, 2, 5 e 8, del D.Lgs. n. 471/98	⇒	in materia di infedele o incompleta dichiarazione dei redditi, dei sostituti d'imposta e Iva;
artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 446/97	⇒	in materia di dichiarazione Irap;
art. 13 del D.Lgs. n. 471/97	⇒	per l'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato versamento delle imposte.

Relativamente al rapporto con la disciplina del ravvedimento operoso, è bene evidenziare che l'ambito applicativo della rettificabilità della dichiarazione è certamente più ampio di quello del ravvedimento stesso. Tale ultimo istituto, infatti:

- ⇒ ha effetto se la dichiarazione è corretta, ed i relativi eventuali versamenti sono regolarizzati, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si è verificato;
- ⇒ è precluso se sono già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali si abbia avuto formale conoscenza.



A tale proposito, quindi, la convenienza a rettificare la dichiarazione integrativa oltre il termine per effettuare il ravvedimento operoso sembra non sussistere, o comunque sembra poco appetibile¹⁰, ragion per cui appare più conveniente attendere la notifica dell'avviso di accertamento.


Tuttavia, anche quando non sia più possibile ricorrere al ravvedimento operoso, si osserva che la presentazione di una dichiarazione rettificativa a favore del Fisco comporta la conseguenza che l'adempimento spontaneo del contribuente possa essere valutato dall'ufficio per graduare la misura della sanzione, ai sensi dell'art. 7 co. 1 del D.Lgs. n.472/97. Tale disposizione, infatti, stabilisce che:

"nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali".

Le modalità di compilazione delle dichiarazioni integrative

Infine, per quanto riguarda le modalità compilative della dichiarazione integrativa, la stessa, sia a favore che a sfavore, deve avvenire utilizzando il modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando l'apposita casella nel frontespizio del modello. In particolare, i modelli prevedono due caselle:

¹⁰ Salva l'ipotesi di acquiescenza al successivo avviso di accertamento, con applicazione di sanzioni ridotte.



In ogni caso, la dichiarazione rettificativa deve essere compilata in tutte le sue parti, anche in relazione agli aspetti non modificati rispetto alla dichiarazione originaria.



Gli effetti della nuova misura del tasso di interesse legale all'1,5% a partire dall'1 gennaio 2011

Con il decreto 7/12/10 pubblicato nella G.U. n.292 del 15/12/10, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato il tasso di interesse legale dal 1% in vigore fino al 31/12/10 al 1,5% in vigore a partire dal 01/01/11.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.1284 c.c., il saggio di interessi legali è stato fissato al 5% fino al 15/12/90, e la modifica dello stesso è stata affidata ad uno specifico decreto ministeriale da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore e a cui il tasso si riferisce, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e considerando il tasso di inflazione registrato nell'anno. Si precisa, inoltre, che gli interessi vanno calcolati tenendo conto del tasso di interesse legale in vigore nel periodo di riferimento e vanno conteggiati dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Da quando è stato introdotto nel 1942 con l'art.1284 c.c., il tasso di interesse legale ha subito i seguenti aggiornamenti:

Normativa	Periodo	Interesse legale
Art. 1284 c.c.	Fino al 15/12/1990	5%
Legge n. 353/90	Dal 16/12/1990 al 31/12/1996	10%
Legge n. 662/96	Dall'1/1/1997 al 31/12/1998	5%
D.M. 10 dicembre 1998	Dall'1/1/1999 al 31/12/2000	2,5%
D.M. 11 dicembre 2000	Dall'1/1/2001 al 31/12/2001	3,5%
D.M. 11 dicembre 2001	Dall'1/1/2002 al 31/12/2003	3%
D.M. 1 dicembre 2003	Dall'1/1/2004 al 31/12/2007	2,5%
D.M. 12 dicembre 2007	Dall'1/1/2008 al 31/12/2009	3%
D.M. 4 dicembre 2009	Dall'1/1/2010 al 31/12/2010	1%
D.M. 7 dicembre 2010	Dall'1/1/2011	1,5%

Gli effetti della variazione


La nuova misura si applicherà sia in ambito tributario e previdenziale sia per tutte quelle operazioni che fanno riferimento agli interessi legali e, pertanto, si rifletterà in particolare modo nei seguenti casi:

- calcolo degli interessi dovuti in sede di **ravvedimento operoso**: sarà necessario effettuare dei conteggi separati per i periodi a cavallo degli anni 2010 e 2011;
- calcoli per la quantificazione fiscale dell'**usufrutto e delle rendite vitalizie**: per la cui determinazione è utilizzato il tasso di interesse legale moltiplicato per un coefficiente stabilito da Decreto Ministeriale;
- calcolo del valore fiscale degli **interessi sui capitali dati a mutuo** in assenza di una diversa misura predeterminata;
- calcolo degli interessi connessi alle procedure di **riscossione dei debiti fiscali e previdenziali**: ove non diversamente stabilito da specifiche leggi o provvedimenti;
- calcolo degli interessi moratori applicati a **crediti e debiti nei rapporti economici**.


Il ravvedimento operoso

L'istituto del c.d. *Ravvedimento operoso* è stato introdotto dall'art.13 del D.Lgs. n.472/97 e consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni e/o omissioni tributarie in modo spontaneo con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del versamento e al tipo di violazioni commesse.


Il ravvedimento operoso rappresenta una delle misure deflative del contenzioso tributario a patto che venga perfezionato prima che le violazioni siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche ovvero altre attività amministrative di cui l'autore della violazione ne sia venuto a conoscenza.

 In buona sostanza l'omesso o insufficiente versamento dei tributi può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente il pagamento dell'importo dovuto, della sanzione in misura ridotta e degli **interessi moratori** calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

In particolare, le sanzioni applicabili sino al 31 gennaio 2011 sono pari:



A partire dalle violazioni commesse dal 1 febbraio 2011 le sanzioni applicabili con ravvedimento, per effetto delle novità introdotte con la legge di stabilità per il 2011, risultano le seguenti:



Oltre al versamento dell'imposta dovuta e delle sanzioni ridotte occorre procedere al versamento degli **interessi di mora al tasso legale** vigente. **Dal 1° gennaio 2011**, come abbiamo detto in precedenza, il tasso legale risulta stabilito nella misura del **1,5%**; nel periodo anteriore e precisamente **dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010** il tasso legale risultava stabilito nella misura dell'**1%**.

Pertanto qualora si provveda a regolarizzare delle violazioni commesse nel corso dell'anno 2010, gli interessi di mora devono essere calcolati con riferimento al tasso legale applicabile in ciascuna annualità:



Esempio

Un contribuente non ha versato una ritenuta d'acconto su lavoratore autonomo (ritenute da parte di sostituti d'imposta) con scadenza 16 dicembre 2010 pari ad € 1.000.

Ipotizziamo che la violazione venga regolarizzata in data 5 gennaio 2011 e pertanto entro 30 giorni dalla violazione.

Il contribuente, per avvalersi del ravvedimento operoso, dovrà versare l'imposta di €1.000, la sanzione ridotta di €25 (pari al 2,5% dell'importo non versato) e gli interessi che verranno calcolati nel seguente modo:

$$\Rightarrow € 1.000 \times 1\% \times (15/365 \text{ gg}) = € 0,41$$

$$\Rightarrow € 1.000 \times 1,5\% \times (10/365 \text{ gg}) = € 0,21$$

$$\text{Totale} = € 0,62$$

Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato nel modello F24 in via separata dal versamento dell'imposta e delle sanzioni, con l'utilizzo dei seguenti codici tributo:

- **1989**: interessi su ravvedimento Irpef;
- **1990**: interessi su ravvedimento Ires;
- **1991**: interessi su ravvedimento Iva;
- **1992**: interessi su ravvedimento imposte sostitutive;
- **1993**: interessi su ravvedimento Irap;
- **1994**: interessi su ravvedimento Addizionale regionale;
- **1995**: interessi su ravvedimento Addizionale comunale.

Tuttavia, riprendendo l'esempio precedente, le modalità di versamento degli interessi su ravvedimento secondo i codici tributo sopra indicati **non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti d'imposta** che continueranno ad essere effettuati cumulativamente al codice tributo.

Calcolo del valore dell'usufrutto vitalizio

La costituzione dell'usufrutto vitalizio è un atto di trasferimento immobiliare soggetto all'imposta di registro del 7% (3% per la prima casa) applicata al diritto reale di usufrutto. Il reddito dell'usufrutto concorre a formare il reddito complessivo del soggetto ai fini Irpef. Il valore dell'usufrutto vitalizio si determina applicando un determinato coefficiente (in relazione all'età dell'usufruttuario) al risultato tra il valore della proprietà **moltiplicato per il tasso di interesse legale vigente**. Chiaramente l'usufrutto "vale" quanto più l'usufruttuario è giovane.

VALORE USUFRUTTO VITALIZIO

=

coefficiente x valore proprietà x tasso legale

Il coefficiente da utilizzare è determinato da un D.M. e viene rapportato al tasso legale in vigore, pertanto la modifica del tasso legale comporta la rideterminazione del coefficiente in esame.

Il D.M. del 23/12/10 (pubblicato in G.U. n.305 del 31/12/10) ha stabilito i nuovi coefficienti da utilizzare per il calcolo dell'usufrutto vitalizio applicando il tasso di interesse legale del 1,5%. Di seguito si riporta la tabella aggiornata dei coefficienti applicabili:

Età del beneficiario	Coefficiente	Valore usufrutto vitalizio
0 – 20	63,50	95,25%
21 – 31	60,00	90,00%
31 – 40	56,50	84,75%
41 – 45	53,00	79,50%
46 – 50	49,50	74,25%

51 – 53	46,00	69,00%
54 – 56	42,50	63,75%
57 – 60	39,00	58,50%
61 – 63	35,50	53,25%
64 – 66	32,00	48,00%
67 – 69	28,50	42,75%
70 – 72	25,00	37,50%
73 – 75	21,50	32,25%
76 – 78	18,00	27,00%
79 – 82	14,50	21,75%
83 – 86	11,00	16,50%
87 – 92	7,00	10,50%
93 – 99	4,00	6,00%

Esempio

Si consideri la seguente ipotesi:

Età dell'usufruttuario: 60 anni
 Valore della proprietà: € 1.000.000
 Tasso di interesse legale: 1,5%
 Coefficiente: 39,00

VALORE USUFRUTTO	=	$1.000.000 \times 1,5\% \times 39,00 = € 585.000$
-------------------------	---	---

Interessi sui capitali dati a mutuo

Anche nella determinazione dei redditi di capitale assume una notevole importanza la variazione del tasso di interesse legale.

Infatti, ai fini fiscali, **se la misura non è determinata per iscritto gli interessi sui capitali dati a mutuo si computano al saggio legale** (1,5% a partire dal 1/01/11).

Si ricorda a proposito che, come stabilito dall'art. 45 del Tuir, gli interessi in oggetto si presumono percepiti alle scadenze e nelle misure stabilite per iscritto.

Se le scadenze non sono stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nel totale dell'ammontare maturato nel periodo d'imposta in misura del tasso legale vigente.

Riscossione dei debiti fiscali e previdenziali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.

Come per il ravvedimento operoso, allo stesso modo il nuovo interesse legale dell'1,5% vale per la rateizzazione delle somme dovute per l'adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione ed anche in caso di opzione per il pagamento rateale di cartelle derivanti da adesioni al contraddittorio e PVC.

L'aumento all'1,5% del tasso di interesse legale non rileva, invece, in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi:

- acquiescenza all'accertamento;
- accertamento con adesione;
- e conciliazione giudiziale.

Per tali fattispecie, infatti, è previsto che gli interessi siano rimodulati secondo quanto introdotto dal D.M. 21/05/09, e pertanto detti interessi sono elevati al 3,5% annuo a partire dal 1 gennaio 2010.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali.

Crediti e debiti nei rapporti economici

Salvo particolari deroghe contrattuali o previste dalla legge, il nuovo saggio legale dell'1,5% viene applicato anche nelle **regolazioni dei rapporti tra creditori e debitori**. In particolare, sono interessati dalla recente variazione del tasso di interesse legale i seguenti rapporti economici disciplinati dal Codice civile:

- **art. 1224** – danni nelle obbligazioni pecuniarie;
- **art. 1282** – interessi nelle obbligazioni pecuniarie;
- **art. 1284** – saggio degli interessi;
- **art. 1499** – interessi compensativi sul prezzo;
- **art. 1652** – anticipazioni all'affittuario;
- **art. 1714** – interessi sulle somme riscosse;
- **art. 1720** – spese e compenso del mandatario;
- **art. 1815** – interessi sui mutui;
- **art. 1825** – interessi di conto corrente;
- **art. 2788** – prelazione per il credito degli interessi.

Per quanto riguarda le operazioni di natura commerciale che hanno come oggetto la cessione di beni o la prestazioni di servizi, si ricorda che gli interessi moratori non vengono calcolati in base al saggio di interesse legale ma sulla base di un tasso di interesse fissato semestralmente dalla BCE aumentato di 7 punti percentuali (9 punti percentuali in caso di prodotti alimentari deteriorabili).



Le opportunità di FondoProfessioni: i finanziamenti per i dipendenti dello studio

I finanziamenti di FondoProfessioni per la formazione dei dipendenti di Studio

Da novembre 2010, grazie all'avviso n.2/10 di FondoProfessioni, i datori di lavoro hanno la possibilità di far partecipare il dipendente di studio alle attività formative presenti nei cataloghi degli enti formatori accreditati, usufruendo dei **finanziamenti di FondoProfessioni**.

I **requisiti per l'accesso al finanziamento** sono i seguenti:

- lo studio deve aver aderito a FondoProfessioni (l'adesione è completamente gratuita);
- sono ammessi ai corsi i lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente (**non** sono ammessi gli apprendisti, i collaboratori e i praticanti).

Procedura di finanziamento e contributo

La **procedura di finanziamento** è semplice e veloce: basta richiedere il contributo presentando la domanda di finanziamento, che è possibile scaricare dal sito www.fondoprofessioni.it

Il **contributo** finanziato da FondoProfessioni è pari all'**80% del costo dell'attività formativa** fino ad un massimo di **€1.500,00 annui** e **massimo due voucher** per Studio.

Le richieste di finanziamento saranno approvate in ordine di arrivo fino ad esaurimento delle risorse.



I destinatari dell'attività formativa sono i lavoratori dipendenti per i quali gli studi professionali sono tenute a versare il contributo obbligatorio dello 0,30% (art.12 della L. n.160/75).

Come aderire a FondoProfessioni

Lo Studio Professionale interessato può iscriversi a FondoProfessioni e, come previsto dalla L. n.388/00, potrà destinare al Fondo stesso il contributo mensile dello 0,30%, che andrà a costituire un apposito "portafoglio" per il finanziamento di interventi di formazione professionale rivolti ai propri dipendenti.

L'adesione a FondoProfessioni è completamente gratuita e non comporta alcun onere aggiuntivo per l'impresa, perché il pagamento dello 0,30% è già vigente ed è comunque obbligatorio.

Destinandolo a FondoProfessioni l'azienda avrà la garanzia che lo 0,30% versato le **ritornerà in azioni formative** volte a qualificare le proprie risorse umane, in sintonia con le strategie aziendali e le esigenze dei lavoratori dipendenti.

Nel caso in cui lo Studio decida di aderire a FondoProfessioni, il datore di lavoro dovrà utilizzare il modello di "**Denuncia Aziendale**" del flusso **UniEMens** aggregato, all'interno dell'elemento "**FondoInterprof**", l'opzione "**Adesione**" selezionando il codice di adesione (**FPRO**) ed inserendo il numero dei dipendenti (solo quadri, impiegati e operai) interessati all'obbligo contributivo. In questo modo, si indica la propria volontà di affidare a FondoProfessioni il proprio contributo Inps dello 0,30%.

L'adesione può avvenire in qualsiasi momento dell'anno.

* Direttore FondoProfessioni

L'adesione a FondoProfessioni è:

- **gratuita:** lo Studio interessato può trasferire al Fondo prescelto il contributo mensile dello **0,30%** che viene versato per legge ogni mese all'Inps dal datore di lavoro;
- destinando il contributo ad un Fondo lo Studio avrà la garanzia che lo 0,30% versato gli ritornerà in azioni formative volte a qualificare, in sintonia con le proprie strategie aziendali, i lavoratori occupati;
- **revocabile;**
- **facoltativa:** è opportuno precisare che per i datori di lavoro che non aderiscono a qualche Fondo resta fermo l'obbligo di versare il contributo integrativo secondo le consuete modalità.



La possibilità di ravvedere la nuova comunicazione delle operazioni con soggetti “black list”

Il nuovo elenco clienti fornitori black list e le difficoltà operative di compilazione

Come noto, l'art.1 del D.L. n. 40/10, convertito dalla L. n.73/10, ha introdotto, per i soggetti passivi Iva, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 (Paesi *black list*). Dette operazioni devono essere indicate in un apposito modello, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2010, da trasmettere telematicamente all'Amministrazione Finanziaria.

Il [decreto](#) del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2010 ha stabilito le modalità e i termini per l'effettuazione della comunicazione avente ad oggetto le operazioni realizzate a partire dal 1° luglio 2010.

L'attenta lettura della norma da parte del mondo professionale ha sollevato, fin da subito, dubbi e perplessità sulle corrette modalità di compilazione.

L'Agenzia delle Entrate è dovuta, quindi, intervenire ([C.M. n.53/E/10](#)) per chiarire le questioni emerse e consentire agli operatori di ottemperare correttamente all'obbligo di comunicazione.

Nonostante l'intervento dell'Amministrazione Finanziaria rimangono comunque profili di incertezza e la possibilità di commettere errori è elevata.

Le sanzioni

L'articolo 1, co.3, del decreto legge dispone in merito al trattamento sanzionatorio da applicare nel caso in cui i soggetti obbligati non ottemperino correttamente al nuovo obbligo. In particolare:

“per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.”

Pertanto, la fattispecie di omessa presentazione della comunicazione o di trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti, è punita con la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro elevata al doppio, quindi da 516 a 4.130 euro.

Inoltre, il Legislatore ha disposto l'inapplicabilità dell'istituto del cumulo giuridico nel caso di concorso e di continuazione delle violazioni (art.12 del D.Lgs. n. 472/97).

Di conseguenza, in caso di ripetuta violazione dell'obbligo di comunicazione, realizzato indifferentemente nella forma dell'omissione ovvero dell'incompletezza o non veridicità dei dati esposti, ciascuna violazione soggiace alla sanzione per essa prevista senza possibilità di applicare il cumulo giuridico.

Si evidenzia come la nuova comunicazione delle operazioni con Paesi *black list* abbia molte “somialtanze” con il vecchio adempimento degli elenchi clienti fornitori.

Si ricorda, in particolare, che con la C.M. n.28/06, l'Agenda aveva chiarito che:

“ai fini sanzionatori, l'omessa presentazione degli elenchi, nonché l'invio degli stessi con dati falsi o incompleti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa (da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro) prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997.”

In sostanza la sanzione è la stessa elevata tuttavia al doppio nella nuova comunicazione. In realtà la sanzione prevista non è particolarmente elevata ma, come detto, la probabilità di commettere errori è alta.

La stessa Agenzia, infatti, nella [C.M. n.54/E/10](#) afferma che:

“tenuto conto del carattere di novità dell'adempimento in esame ed in considerazione delle difficoltà che gli operatori si trovano verosimilmente a gestire per l'individuazione dei dati rilevanti, è ragionevole ritenere che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, i soggetti interessati possano incorrere in errori nella compilazione del modello di comunicazione.”

L'Amministrazione, sussistendo “obiettive condizioni di incertezza”¹¹, ha concesso quindi l'inapplicabilità delle sanzioni in sede di prima applicazione.

In particolare, l'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo non applicherà le sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi:

al trimestre luglio/settembre 2010

per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale;

ai mesi da luglio a novembre 2010

per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile.

📌 Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di comunicazione integrativa.

Per beneficiare di tale esonero è necessario, quindi, che il contribuente, entro la fine del mese di gennaio, corregga le comunicazioni errate o incomplete.

Si evidenzia come la C.M. n.54/10 parli di “comunicazione integrativa” anche se le istruzioni consentano tale comunicazione solo se l'adempimento è corretto entro 30 giorni dalla scadenza del termine originario.

Ad avviso di chi scrive, l'Agenda ha voluto “allargare” la possibilità concessa con “l'integrativa entro 30 giorni” anche agli errori commessi in sede di prima applicazione sanabili entro il 31 gennaio 2011. Da ciò consegue che:

i contribuenti che si avvarranno di tale possibilità, a nostro avviso, devono barrare la casella “Comunicazione integrativa” nel nuovo modello corretto che invieranno all'Agenda entro il 31 gennaio 2011.

A conferma di ciò si evidenzia come la mancata applicazione delle sanzioni (in sede di prima applicazione della disciplina) non sia prevista in ipotesi di omessa dichiarazione.


La possibilità di ravvedere l'errata comunicazione

Gli operatori si sono da subito interrogati sulla possibilità di ravvedere l'eventuale comunicazione non corretta poiché la normativa in esame non ha previsto espressamente la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso.

¹¹ In aderenza all'art.10, co.3, della L. n.212/00.

Ci si chiedeva, quindi, se la presentazione che intervenga dopo il mese successivo alla scadenza possa essere ammessa, o se sia spirata ogni ulteriore possibilità di regolarizzazione. Si ricorda, infatti, che è possibile presentare una comunicazione integrativa, scaduti i termini di presentazione della comunicazione, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria; presupposto per poter presentare la comunicazione integrativa è che sia stata validamente presentata la comunicazione originaria.

Si precisa, tuttavia, come, a prescindere da questa forma di regolarizzazione, sia possibile anche il ravvedimento operoso. L'istituto è disciplinato dall'art.13 del D.Lgs. n.472/97. Come noto, il ravvedimento consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente, entro i termini previsti, comportamenti in violazione delle norme tributarie attraverso l'effettuazione dell'adempimento omesso o irregolare eseguito e il pagamento delle relative imposte, interessi e sanzioni usufruendo delle sanzioni amministrative ridotte. Caratteristica essenziale dell'istituto è la spontaneità dell'adempimento da parte del contribuente.



In mancanza, quindi, di puntuali indicazioni del Legislatore e dell'Agenzia, si poteva ritenere che al nuovo adempimento non fosse applicabile l'istituto in esame.

Detto orientamento troverebbe conferma anche in considerazione del fatto che il modello è una "comunicazione" e non una "dichiarazione" e pertanto, come già chiarito dall'Agenzia delle Entrate relativamente alla comunicazione dati Iva nella C.M. n. 6/02, non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso.

Tuttavia, la C.M. n.28/06 in relazione agli elenchi clienti fornitori, consentiva il ravvedimento operoso. Considerando la comunicazione delle operazioni con Paesi *black list* al pari degli elenchi clienti-fornitori, per analogia risulterebbe applicabile l'istituto del ravvedimento.

In realtà, con la C.M. n.53/10 l'Amministrazione Finanziaria ha confermato la possibilità, per il contribuente che incorra in errori, di poter beneficiare di un regime sanzionatorio ridotto. Viene infatti espressamente chiarito che:

"la violazione consistente nell'omessa presentazione della comunicazione o nella trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti può essere oggetto di ravvedimento, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.472 del 1997."

Essendo quindi applicabile l'istituto del ravvedimento operoso, il contribuente ha la possibilità di sanare eventuali violazioni beneficiando della riduzione ad 1/10 delle sanzioni ordinarie.

Si dirà nel prosieguo del recente aumento delle sanzioni ridotte.

In mancanza di chiarimenti da parte dell'Agenzia esistono profili di incertezza in relazione ai termini del ravvedimento operoso; come noto, infatti, in ipotesi di errori od omissioni (art.13, lett.b) è possibile ravvedere entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione o entro 12 mesi dalla violazione nel caso in cui non vi sia obbligo di dichiarazione.

Ad avviso di chi scrive, se la nuova comunicazione è considerata un “adempimento Iva” il ravvedimento operoso delle comunicazioni relative al 2010 deve essere effettuato entro il 30 settembre 2011 (data di scadenza della dichiarazione annuale Iva); diversamente, se la comunicazione *black list* è slegata concettualmente dagli adempimenti Iva, il ravvedimento è possibile entro un anno dalla violazione.

In sintesi si ritiene che:

- la regolarizzazione entro la fine del mese successivo alla scadenza avviene gratuitamente;
- è comunque possibile presentare la comunicazione entro un anno dalla scadenza o entro il termine della presentazione della dichiarazione Iva, versando la sanzione minima di €516 ridotta ad un decimo o ad un ottavo in base al momento in cui è commessa la violazione (€51 o €64).

Si propongono i seguenti esempi per chiarire quanto detto.

Esempio 1

Comunicazione errata inviata entro 30 giorni (prima applicazione della norma)

Beta Srl nel trimestre luglio-agosto-settembre 2010 ha effettuato acquisti di materie prime per €40.000 da Hong Kong e cessioni di beni verso Singapore per €35.000.

In questo caso la comunicazione doveva avvenire con cadenza trimestrale poiché non viene superato il limite di €50.000 per singola categoria di operazione¹².

La comunicazione doveva essere effettuata per la prima volta entro il 2 novembre 2010, ossia entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (luglio-settembre). Ipotizziamo che Beta Srl si sia accorta di aver commesso un errore dopo aver inviato la comunicazione, ad esempio il 15 novembre 2010.

In tale ipotesi, deve presentare una nuova comunicazione con i dati corretti barrando la casella “Correttiva integrativa”. La scadenza sarebbe ordinariamente fissata il 30 novembre 2010; la nuova comunicazione non è soggetta a sanzioni. Il contribuente la presenta senza beneficiare della proroga prevista dalla C.M. n.54/E/10.

TIPO DI COMUNICAZIONE	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Comunicazione integrativa <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------	---	---

Esempio 2

Comunicazione errata inviata oltre 30 giorni (prima applicazione della norma)

Si riprenda l'esempio n.1 e si ipotizzi che Beta Srl si accorga, a dicembre, di aver commesso un errore.

In tal caso, la comunicazione integrativa non potrebbe più essere presentata e si dovrebbe compilare una nuova comunicazione pagando le sanzioni ridotte.

In realtà, come precedentemente detto, poiché il contribuente applicava per la prima volta la nuova disciplina il modello può essere ripresentato senza pagare alcuna sanzione¹³. Il modello corretto dovrà però essere presentato entro il 31 gennaio 2011.

In base a quanto detto, anche in tale ipotesi dovrà essere barrata la casella “Comunicazione integrativa”.

Esempio 3

Comunicazione errata inviata oltre 30 giorni

Alfa Srl nel mese di dicembre 2010 effettua acquisti di materie prime per €60.000 da Hong Kong.

¹² Si supponga verificata la condizione anche per i trimestri precedenti.

¹³ C.M. n.54/E/10.

La comunicazione avviene con cadenza mensile poiché è stato superato il limite di €50.000. Alfa Srl trasmette telematicamente il modello all'Agenzia entro il 31 gennaio 2011. A marzo si accorge di aver commesso un errore; in teoria non sarebbe più possibile inviare la comunicazione integrativa (possibile entro il 28 febbraio 2010) e la società deve avvalersi quindi del ravvedimento operoso.

Il mese di dicembre, infatti, non beneficia dell'esonero dalle sanzioni previsto dalla C.M. n.54/10. Il contribuente dovrà presentare, quindi, il modello corretto versando €51, ossia 1/10 della sanzione minima, in quanto la violazione è stata commessa prima del 1° febbraio 2011.

Novità in tema di ravvedimento operoso per il 2011

La Finanziaria 2011 ha previsto, a decorrere dall'1/02/11, l'aumento delle sanzioni tributarie ridotte applicabili al ravvedimento operoso ed agli istituti deflativi del contenzioso.

In particolare, l'art.1, co.20, della Finanziaria 2011 ha modificato, in senso sfavorevole al contribuente, la misura della riduzione prevista dalle lett. a), b) e c) del co.1 dell'art.13, D.Lgs. n.472/97 che contiene la disciplina generale del ravvedimento operoso.

Si ricorda, inoltre, che è stato innalzato il tasso di interesse legale che dal 1° gennaio 2011 salirà dall'attuale 1 al 1,5%.

La decorrenza delle nuove sanzioni è fissata dalla norma sulla base della data in cui è commessa la violazione oggetto di ravvedimento. In particolare:

per le violazioni commesse fino al 31/01/11	per tutte le violazioni commesse dal contribuente a decorrere dall'1/02/11
▼	▼
saranno applicabili le sanzioni ridotte nella misura prevista ante Finanziaria 2011;	si renderanno applicabili le nuove e più elevate sanzioni introdotte dal co.20, lett.a) dell'art.1 della L. n.220/10.

Quindi, in conseguenza delle modifiche citate, per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 in avanti, le violazioni si potranno ravvedere con la sanzione ridotta di un ottavo del minimo anziché un decimo.

Si veda la seguente tabella di sintesi.

Art. 13 D.Lgs. n.472/97	Termine Ravvedimento	Sanzioni per violazioni commesse fino al 31/01/11	Sanzioni per violazioni commesse dal 01/02/11
Lett.b)	Entro 12 mesi dalla violazione nel caso in cui non vi sia l'obbligo di dichiarazione	1/10 (51 euro)	1/8 (64 euro)
Altri errori od omissioni	Entro la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione	1/10 (51 euro)	1/8 (64 euro)

Esempio 4

Comunicazione errata inviata oltre 30 giorni (violazione commessa dopo l'1/02/11)

Alfa Srl nel mese di febbraio 2011 effettua acquisti di materie prime per €60.000 da Hong Kong; la comunicazione avviene con cadenza mensile poiché è stato superato il limite di €50.000.

Alfa Srl trasmette telematicamente il modello all'Agenzia entro il 31 marzo. A maggio 2011 si accorge di aver commesso un errore; anche in tal caso non è più possibile inviare la comunicazione integrativa (possibile entro il 30 aprile 2011).

Il contribuente presenterà quindi la nuova comunicazione pagando le sanzioni ridotte e versando, in questa ipotesi, €64 cioè 1/8 della sanzione minima poiché la violazione è commessa dopo il 1 febbraio 2011.



I dividendi “indirettamente” distribuiti da soggetti residenti in Paesi “black list”

La disciplina dei dividendi provenienti da società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata ha subito, dal 2003 ad oggi, molteplici interventi, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista interpretativo. Da ultimo, con la [C.M. n.51/E del 2010](#), concernente il regime delle CFC, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti che hanno contribuito a dare soluzione ad alcuni dubbi applicativi.

L'evoluzione della normativa e la prassi amministrativa

Prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n.247/05, l'art.47, co.4 Tuir, stabiliva la concorrenza integrale alla formazione del reddito imponibile degli utili “provenienti” da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato.

La formulazione della norma aveva dato luogo ad un interrogativo:



ci si chiedeva se la disciplina si applicasse ai soli dividendi distribuiti “direttamente” da una società *black list* alla madre residente in Italia o anche “indirettamente” tramite una società residente in un Paese estero a fiscalità ordinaria.

Laddove il regime di tassazione integrale non avesse riguardato i rapporti indiretti, ne sarebbe derivato che i dividendi distribuiti da una società intermedia localizzata in un Paese non incluso nella *black list* ad una società madre residente in Italia sarebbero stati detassati anche nell'ipotesi in cui una parte o tutti gli utili distribuiti derivassero da redditi prodotti da società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata che, in caso di partecipazione diretta, non avrebbero consentito alla società italiana di beneficiare dell'esclusione (più o meno totale) dei dividendi.

In tal caso¹⁴, la disciplina che si era delineata con la riforma del 2003 si sarebbe prestata ad un'eventuale intermediazione di società localizzate in altri Paesi non *black list* che concedono l'esenzione sui dividendi (o sui *Capital gain*), senza contrastare con alcuna disposizione dell'ordinamento, pur essendo l'operazione eventualmente “aggregabile” con la disciplina antielusiva dell'art.37-*bis* del DPR n.600/73 ove l'Amministrazione ne possa dimostrare i presupposti di applicazione¹⁵.

A conferma di tale orientamento, si poteva osservare che laddove il Legislatore ha voluto colpire anche il possesso indiretto delle partecipazioni in soggetti *black list* lo ha fatto espressamente, come nel caso delle *subholding* e della *participation exemption* (art.89 Tuir). Sempre a giustificazione di tale impostazione si era, altresì, ipotizzato¹⁶ che il Legislatore avesse, evidentemente, ritenuto di complessa gestione monitorare i dividendi indirettamente provenienti da un Paese della *black list*. Sulla base di tali premesse, quindi, il dividendo generato, ad esempio, alle Isole Cayman che raggiunge l'Italia attraverso la distribuzione che ne fa una società olandese, avrebbe dovuto beneficiare della detassazione.

¹⁴ L. Miele, “Dividendi alleggeriti”, in *Il Sole - 24 Ore* del 20/03/05.

¹⁵ R. Locco e G. Campolo, “L'esenzione dei dividendi nelle CFC”, in *Boll. trib.* n. 6/05, pag. 410. Gli Autori pervengono alla conclusione che non vi sarebbe nessuna disposizione antielusiva applicabile, volta a colpire la distribuzione di dividendi, dal soggetto interposto estero alla società italiana.

¹⁶ In tal senso, A. Doderò - G. Ferranti - L. Miele, “L'imposta sul reddito delle società”, Roma, 2008.

Sull'argomento, l'Assonime, nella circolare n.32 del 2004, ha ritenuto che, per i contribuenti che non rientrano nel regime applicativo dei regimi di Cfc, la disciplina della tassazione piena del dividendo dovrebbe operare solo con riferimento agli utili direttamente distribuiti da imprese e territori a fiscalità privilegiata.

In ciò, comunque, ha ulteriormente osservato l'autorevole associazione, non aiuterebbe il dato letterale delle disposizioni dettate in materia dagli artt.47 e 89 del Tuir che adottano formulazioni non del tutto coincidenti tra loro. Infatti:

- l'art.47, co.4, del Tuir stabilisce che l'imposizione in misura piena va applicata agli utili "provenienti" da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato;
- mentre l'art.89, co.3, del Tuir pone esplicito riferimento, a questi fini, agli utili "distribuiti" dalle suddette società.

Restava, comunque, il dubbio interpretativo sul tema.

Le modifiche del correttivo Ires

Il D.Lgs. n.247/05 è intervenuto, in seno all'art. 47, co.4, del Tuir, sostituendo la parola "provenienti" con la locuzione "*utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), **corrisposti***"; la modifica aveva il pregio di chiarire che i dividendi provenienti (indirettamente) da un soggetto residente in un Paese indicato nella *black list* tramite l'anello estero intermedio della catena che concede loro l'esenzione non comportano la tassazione piena in capo al percettore residente. L'evidenziata discrasia letterale indicata dall'Assonime - tra il dettato degli artt.47 e 89 del Tuir - era stata, quindi, eliminata, agevolando l'interpretazione della norma nel senso dell'irrilevanza, ai fini della tassazione piena, dei dividendi indirettamente provenienti da un Paese della *black list*.

La modifica in argomento, peraltro, rientrava tra gli interventi del decreto correttivo di natura interpretativa e, dunque, si rendeva applicabile sin dal periodo d'imposta di entrata in vigore della riforma Ires.

- 🍀 La nuova formulazione, inoltre, rendeva maggiormente esplicito che la tassazione integrale degli utili distribuiti da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata deve intendersi riferita anche agli utili relativi ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni.

L'intervento operato con il D.L. n. 223/06

Il D.L. n. 223/06 ha ripristinato la formulazione normativa previgente al decreto correttivo n.247/05 al fine di ricondurre a tassazione piena anche gli utili indiretti. Tale finalità è affermata nella relazione illustrativa al provvedimento che pone in evidenza come attraverso anelli intermedi della catena fosse possibile sfuggire alla tassazione integrale per dividendi provenienti da Paesi *black list*. Per effetto di tale modifica¹⁷, pertanto, il regime di tassazione integrale riguarda non solo gli utili e i proventi equiparati distribuiti direttamente dai soggetti residenti nel paradiso fiscale, ma anche quelli - da essi generati - che confluiscono tramite società intermedie.

Sul punto, era stato osservato che il previgente art.47, co.4, del Tuir si rivelava una vera e propria "arma spuntata", ben potendo legittimamente - e cioè senza contravvenire ad alcun precetto normativo - essere superata mediante le cosiddette "canalizzazioni *conduit*"¹⁸.

L'Agenzia delle Entrate, nella [C.M. n.28/E/06](#), ha chiarito che:

¹⁷ La modifica ha riguardato l'art. 47 del Tuir, ad opera del D.L. n.223/06, e l'art.89, co.3, del medesimo Testo Unico, ad opera della L. n.248/06, di conversione del predetto decreto.

¹⁸ A. Contrino e R. Lupi, "*Dividendi di fonte estera nell'IRES, coordinamento con la fiscalità della società erogante e col regime delle plusvalenze*", in Dialoghi di diritto tributario, n. 9/04, pag. 1227 ss..

“in sede di applicazione della norma, con particolare riguardo alla ipotesi di partecipazioni indirette tramite subholding, si rende necessario individuare, nel complesso degli utili distribuiti, quelli generati dalle partecipate nel paradiso. Nelle ipotesi estreme di subholding intermedie qualificabili come mere conduit company, l'intero utile da esse distribuito potrà infatti ritenersi generato nel paradiso fiscale in cui è localizzata la società operativa. Del pari, sarà possibile individuare - ragionevolmente - la fonte degli utili erogati da holding statiche o da società che non svolgono un'effettiva attività economica, limitandosi alla mera detenzione delle partecipazioni”.

Al riguardo, non si può non osservare che la disciplina si applica anche a fattispecie più complesse di quelle rappresentate dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. n.28/E/06 (*holding* statiche e *subholding* qualificabili come mere *conduit company*) in cui vi sono più livelli di *subholding* e utili stratificatisi in più periodi di imposta e, ciò, rende assai complessa la concreta applicazione della norma per le imprese e i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria¹⁹.

In particolare, si pone il problema di individuare, laddove le riserve della società estera intermedia in corso di distribuzione si siano formate in più esercizi, con proventi derivanti sia da Paesi *black list* sia da Paesi non *black list*, con quale criterio si debbano intendere distribuite le riserve.

1^a soluzione

Una soluzione era quella del “criterio proporzionale” sia con riguardo alle distribuzioni di utili di esercizio sia di utili da riserve formate in esercizi pregressi. Se, ad esempio, la società intermedia è una *holding* pura, ma detiene partecipazioni sia in società localizzate in Paesi *black list*, sia in società localizzate in Paesi a fiscalità non privilegiata, gli utili distribuiti saranno assoggettati a tassazione integrale per la sola parte corrispondente all'entità delle partecipazioni *black list* detenute.

2^a soluzione

Diversa soluzione era quella di ritenere che la società intermedia sia libera di scegliere se attingere la provvista da distribuire al socio italiano dalla parte di utili di fonte *black list*, ovvero da quella di fonte non *black list*.

Nella C.M. n.51/E/10, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che in assenza di un criterio espresso previsto dal Legislatore, la società *conduit* debba documentare di volta in volta la provenienza degli utili distribuiti al socio residente. Ha, altresì, affermato che in mancanza di adeguato supporto documentale che provi la provenienza dell'utile, si ritengono distribuiti al socio italiano, in via prioritaria e fino a concorrenza, gli utili di provenienza *black list*. Analogo criterio va applicato nel caso in cui oggetto di distribuzione siano poste patrimoniali formate con utili pregressi.

Va, altresì, osservato che la norma vigente fa esclusivo riferimento agli utili derivanti dalla partecipazione al capitale in quanto - a differenza di quanto statuito dall'art. 47, co.4, del Tuir nella versione modificata ad opera del c.d. correttivo Ires - nessun richiamo è previsto ai proventi dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'art. 44, co.2, lett. a), del Tuir la cui disciplina è equiparata a quella degli utili da partecipazione.

¹⁹ In ordine alla esatta individuazione degli utili da *black list* oggetto di triangolazione e da sottoporre al regime integrale di tassazione in Italia nell'ipotesi in cui la società intermedia sia titolare di altri investimenti o eserciti altre attività e ai relativi problemi applicativi della disciplina, si rinvia alla Assonime, circolare n. 38 del 17 luglio 2007.

A tale lacuna legislativa ha “sopperito” l’Agenzia delle Entrate affermando che il sintetico riferimento letterale agli “utili”, ora contenuto nel co.4 dell’art.47 del Tuir, debba essere interpretato - per motivi di coerenza sistematica - nella sua accezione più vasta e generale.

Società *conduit* “figlie”

È stato segnalato un possibile contrasto con la direttiva n. 90/435/CEE, nei casi in cui la società che distribuisce i dividendi rientri nella nozione di società “figlia” comunitaria poiché l’art. 4 della direttiva prevede che lo Stato di residenza della società madre si astenga dal sottoporre a imposizione gli utili oggetto di distribuzione o, in alternativa, li assoggetti a imposizione, con il riconoscimento di un credito per le imposte assolte sugli utili della partecipata nel rispettivo Stato di residenza²⁰.

L’Agenzia delle Entrate, nella C.M. n.51/E/10, ha chiarito che il regime di imposizione integrale si applica anche nel caso di dividendi distribuiti da società *conduit* “figlie” – ai sensi della c.d. Direttiva madri e figlie – della società italiana che percepisce i dividendi.

Infatti, continua l’Agenzia delle Entrate, la direttiva madri e figlie “*non pregiudica l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi*”. Nella fattispecie, l’abuso consisterebbe nella creazione di società o enti meramente artificiali, privi di effettività economica e finalizzati ad eludere la normale imposta sugli utili societari. È evidente che per accertare se la società *conduit* è una costruzione artificiosa occorre procedere con l’approccio caso per caso mediante interpello con il quale il contribuente dovrà dimostrare che la partecipazione nel soggetto localizzato nel paradiso fiscale non sia detenuta tramite la società figlia allo scopo di evitare artificialmente che i redditi siano tassati in maniera congrua.

In questo senso appare prioritario verificare il rapporto partecipativo che intercorre tra il socio residente nel nostro Stato percettore degli utili provenienti dall’impresa di *black list* e la società intermedia con la quale viene attuata la triangolazione di tali utili. È indubbio, infatti, che:

per poter ipotizzare un’operazione a carattere elusivo è, quanto meno, necessario che il socio residente in Italia o le sue parti correlate abbiano la possibilità di disporre dell’investimento; la possibilità, cioè, di assumere quella posizione di *dominus* del rapporto partecipativo che consente di essere l’artefice del disegno elusivo.

Ciò accade, ad esempio, quando la società intermedia ha le caratteristiche della “scatola vuota” interamente partecipata dal socio italiano e finalizzata alla mera detenzione delle partecipazioni della società del paradiso fiscale o, quanto meno, è una società sottoposta ad un effettivo controllo da parte del socio italiano.

Decorrenza

L’Agenzia ha precisato che, in forza del co.4 dell’art.36 del D.L. n.223/06 secondo cui la disposizione novellata si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso (4 luglio 2006), la stessa trova, quindi, applicazione in riferimento agli utili e ai proventi equiparati distribuiti a decorrere dal medesimo periodo di imposta, anche prima di detta data.

Tale chiarimento non risultava però completo; non era stata, infatti, precisata la “sorte” delle riserve di utili formatesi prima del 4 luglio 2006 e distribuite successivamente a tale data.

²⁰ G. Rolle, “Niente sconti per i dividendi”, in *Il Sole 24 Ore* del 22 agosto 2006.

La recente C.M. n.51/E/10 supera ogni dubbio:

è, infatti, chiarito che è irrilevante la circostanza che gli utili che il soggetto intermedio residente in un Paese a fiscalità ordinaria attribuisce al percettore residente possano essere formati in periodi d'imposta precedenti a quello di decorrenza delle nuove disposizioni. La norma, pertanto, trova applicazione anche per le distribuzioni di riserve pregresse.

Non è stata, quindi, accolta la tesi secondo cui la tassazione integrale degli utili indirettamente provenienti da Paesi *black list* si dovrebbe applicare solo a quelli formati a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della norma (4 luglio 2006) in quanto estendere l'applicazione dell'art.89, co.3, del Tuir, così come l'art.47 del medesimo testo unico, come modificato dal D.L. n.223/06, con riferimento alle somme di utili formatesi prima dell'entrata in vigore di dette modifiche, avrebbe il sostanziale effetto di rendere la nuova disposizione retroattiva, in contrasto con lo Statuto del contribuente (art.3, co.1, L. n.212/00) e con il principio del legittimo affidamento.

Considerazioni conclusive

La norma vigente si presta a qualche considerazione. In primo luogo, focalizza l'attenzione sulla fonte da cui origina il reddito distribuito piuttosto che sul soggetto, al fine di evitare manovre elusive di canalizzazione del dividendo attraverso una società residente in un Paese a fiscalità ordinaria.

Si tratta, indubbiamente, di una norma a contenuto più sostanziale rispetto a quella formalistica vigente nei primi due periodi di imposta della riforma fiscale del 2003 poiché "guarda" alla reale provenienza degli utili da partecipazione piuttosto che alla residenza del soggetto che distribuisce il dividendo²¹.

Va, però, anche osservato che la maggior precisione che, da un lato, caratterizza questa norma presenta come altro lato della medaglia la complessità di gestione, sia da parte delle imprese sia da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Né è dato pensare che questa norma consenta di incrementare le risorse erariali, tanto è vero che nella relazione tecnica al provvedimento nessun aumento del gettito è previsto in relazione a tale disposizione.

La norma previgente era sicuramente meno precisa ma dava maggiori certezze e si presentava estremamente semplice nella sua gestione poiché non presupponeva la conoscenza di eventi accaduti all'estero.

Si ritiene, inoltre, che l'interposizione di società intermedie avrebbe potuto essere contrastata mediante la clausola antielusiva generale di cui all'art.37-*bis* del DPR n.600/73, dimostrando l'utilizzo finalizzato ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario, con il fine di conseguire un vantaggio fiscale (detassazione dei dividendi), ancorché tale scelta avrebbe comportato la necessità di confrontarsi con le difficoltà legate alle prove, alle motivazioni e a tutto ciò che presuppone l'applicazione della clausola antielusiva.

E, comunque, una volta fatta la scelta di voler contrastare con espressa previsione normativa l'interposizione di società, va osservato che la norma, così come formulata, appare eccessivamente penalizzante. Soluzione più equa dovrebbe essere quella di prevedere la tassazione piena anche in caso di canalizzazione del dividendo proveniente dal Paese a fiscalità privilegiata ma solo laddove il patrimonio della società estera a

²¹ Nel nostro ordinamento, peraltro, esistono altre fattispecie in cui disposizioni limitative possono essere aggirate mediante l'interposizione di soggetti; è il caso, ad esempio, della norma concernente la ineducibilità dei costi sostenuti per acquisto di beni e servizi da fornitori esteri residenti in Paesi della *black list* (art. 110, co.10 del Tuir). E, in questo caso, nessuna previsione di legge specifica è stata introdotta per contrastare i fenomeni di aggiramento della norma.

fiscalità ordinaria che distribuisce il dividendo sia prevalentemente investito in partecipazioni in soggetti localizzati in Paesi della *black list*.

In questa prospettiva, si ricorda che nell'audizione del 19 luglio 2006 che l'Assonime ha avuto con la commissione consultiva per l'imposizione sulle società, presieduta dal prof. Biasco, è stato affermato che il regime di piena imposizione, così come recentemente modificato dal D.L. n. 223/06:

“appare eccessivamente penalizzante e privo di giustificazione laddove la società intermedia abbia solo in minima parte investito il suo patrimonio nelle partecipazioni della società residente nel paradiso fiscale (e dunque produca utili anche e soprattutto di altre fonti). Senza considerare, sotto altro profilo, che, per l'applicazione di questa pesante penalizzazione non è nemmeno richiesta la sussistenza di particolari vincoli di controllo o di collegamento tra il socio italiano e la società intermedia. In definitiva, anche in questo caso, si tratta di una problematica alquanto delicata che comporta incertezze di vario ordine; la disciplina, dunque, andrebbe ripensata in termini più equilibrati”.

Va, altresì, osservato che la disciplina del regime di tassazione integrale anche agli utili indirettamente provenienti dall'impresa di *black list* muove dal presupposto che i dividendi percepiti dall'impresa intermedia e rivenienti dalle partecipazioni nella società del paradiso fiscale non risultino sottoposti a tassazione neanche nello Stato di residenza di tale soggetto intermedio, con la conseguenza che il loro rimpatrio in Italia attraverso tale triangolazione consentirebbe di eludere ogni forma di imposizione, italiana e estera. Qualora, viceversa, lo Stato della società intermedia applichi il proprio ordinario regime impositivo anche nei confronti di tali dividendi, sarebbe del tutto ingiustificato sottoporre nuovamente gli utili medesimi a tassazione integrale in Italia al momento in cui essi defluiscono dalla società intermedia al socio italiano. Ne nascerebbe, infatti, una doppia tassazione che non avrebbe alcuna giustificazione in base ai principi generali del nostro ordinamento.



Principali scadenze dall'1 al 15 febbraio 2011

Si segnala che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

FEBBRAIO

L	M	M	G	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

LEGENDA icone

	“Notizie flash” – riepilogo settimanale e sintesi commentata delle principali novità normative, di prassi, giurisprudenza e dottrina, in materia fiscale, contabile e giuridica, con link ipertestuali		“Check List e formulari di Studio” – pratiche carte di lavoro e fac-simili di formulari che supportano il Professionista nell'attività quotidiana. Tutte scaricabili in formato Word
	“Focus di pratica professionale” – interventi pratico-operativi, ricchi di esempi numerici, consigli professionali e schemi di sintesi su temi fiscali di particolare interesse e attualità		“Approfondimenti monografici” – guide ricche di commenti, interpretazioni, applicazioni ed esempi tecnici per risolvere in modo chiaro e completo dubbi e problematiche professionali
	“Il punto sull'Iva” – sezione quindicinale di aggiornamento ed approfondimento curata dai professionisti più esperti in campo Iva. Una guida autorevole sugli aspetti maggiormente complessi e controversi in materia di imposta sul valore aggiunto, in ambito nazionale ed internazionale		“La fiscalità delle operazioni straordinarie” – i migliori esperti in materia guidano alla corretta gestione delle implicazioni fiscali delle operazioni societarie straordinarie: fusioni, scissioni, trasformazioni, liquidazioni, cessioni e conferimenti di azienda, con l'ausilio di esemplificazioni e tabelle di sintesi
	“I contratti d'impresa” – analisi della disciplina giuridica, fiscale, contabile e previdenziale delle principali fattispecie contrattuali utilizzate dai commercialisti e dalle aziende		“Accertamento e Verifiche” – appuntamento mensile mirato ad offrire soluzioni e consigli pratici per affrontare e gestire le fasi di accertamento tributario partendo da casi reali
	“Istituti deflattivi e Contenzioso Fiscale” – approfondimento operativo sui problemi più diffusi del pre - contenzioso sviluppato con casi pratici e analisi delle più interessanti e controverse pronunce del periodo		“Normativa e prassi in sintesi” – allegato alla circolare che riepiloga con tavole sinottiche e schemi di sintesi i principali provvedimenti normativi e la prassi ministeriale. Un vero e proprio archivio di norme e circolari interpretative, rappre-sentato in estrema sintesi ed in forma schematica
	“Adempimenti e problematiche di Diritto societario” – i più qualificati esperti di diritto guidano i Professionisti a risolvere le problematiche più frequenti nell'applicazione pratica della normativa societaria attraverso le interpretazioni del Notariato, della giurisprudenza e della dottrina		“Scadenario” – ogni quindici giorni il calendario delle scadenze degli adempimenti fiscali e contributivi del periodo

EDITORE E PROPRIETARIO
Gruppo Euroconference S.p.a.

DIRETTORE RESPONSABILE
Gian Paolo Ranocchi

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE
Settimanale
Vendita esclusiva per abbonamento

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via E. Fermi, 11 – 37135 Verona

DIRETTORE SCIENTIFICO
Alessandro Corsini

RESPONSABILE REDAZIONALE
Alessia Zoppi

REDAZIONE
Silvia Righetti

COMITATO DI REDAZIONE

Alessandro Corsini
Paolo Meneghetti
Dulio Liburdi
Luca Miele
Fabio Garrini

Giovanni Valcarengi
Gian Paolo Ranocchi
Norberto Villa
Luca Caramaschi
Luca Signorini

COLLABORATORI ESTERNI

Giovanni Barbato
Cristiano Bertazzoni
Stefano Chirichigno
Sandro Cerato
Debora Cremasco
Enzo De Fusco
Francesco Facchini
Giorgio Gavelli
Lamberto Lambertini

Fabio Landuzzi
Giovanni Maccagnani
Luigi Scappini
Valter Selvi
Marco Thione
Marco Valenti
Francesco Zuech

ABBONAMENTO ANNUALE 2011
Euro 220 Iva esclusa

SITO INTERNET
Per informazioni e ordini:
www.euroconference.it

STAMPA
Pubblicazione diffusa per e-mail

Autorizzazione del tribunale di Verona n.1448 del 29 giugno 2001

SERVIZIO CLIENTI
Per informazioni su abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo, ecc...
Tel. 045/8201828
fax 045/502430
e-mail: circolari@euroconference.it

Per i contenuti de *La Circolare Tributaria* Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.